

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI

Roma — Lunedì, 9 febbraio 1925

Numero 32

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'imposto degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria A. Doffi. — Ancona G. Focola. — Aquila P. Agnelli. — Arezzo A. Pellegrini. — Ascoli Piceno Ugo Censori. — Avellino (\*) — Bari Fratelli Favia. — Belluno S. Benetta. — Benevento L. Tomaselli. — Bergamo Anonima Libreria Italiana. — Bologna L. Cappelli. — Bolzano L. Trevisini. — Brescia B. Castoldi. — Cagliari R. Carta Raspi. — Caltanissetta P. Milia Russo. — Campobasso (\*) — Caserta (\*) — Catania G. Giannotta. — Catanzaro V. Scaglione. — Chieti E. Piccirilli. — Como G. Nani e C. — Cosenza R. Riccio. — Cremona Libreria Sonzogno. — Cuneo G. Salmona. — Ferrara P. Addei Sotti. — Firenze A. Rossini. — Fiume Libreria Dante Alighieri. — Foggia G. Püono. — Forlì G. Archetti. — Genova Libreria internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana. — Girgenti (\*) — Grosseto F. Signorelli. — Imperia S. Benedusi. — Lecce Libreria F.lli Spaccante. — Livorno S. Bellforte e C. — Lucca S. Bellforte e C. — Macerata R. Franceschetti. — Mantova A. Ariuro Mondovi. — Massa Carrara E. Medici. — Messina G. Principato. — Milano Libreria Fratelli Treves, in Galleria. — Modena G. T. Vincenzi nipote. — Napoli Anonima Libreria Italiana. — Novara R. Guaglio. — Padova A. Draghi. — Palermo O. Fiorenza. — Parma D. Vannini. — Pavia Succ. Brun. Marzelli. — Perugia (\*) — Pesaro O. Semprucci. — Piacenza V. Porta. — Pisa Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. — Pola E. Schmidt. — Potenza (\*) — Ravenna E. Lavagna e P. — Reggio Calabria R. D'Angelo. — Reggio Emilia L. Bonvicini. — Roma Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale. — Rovigo G. Marin. — Salerno P. Schiavone. — Sassari G. Ledda. — Siena Libreria San Bernardino. — Siracusa G. Greco. — Sondrio Zaruelli. — Spezia A. Zacutti. — Taranto Fratelli Filippi. — Teramo L. d'Ignazio. — Torino F. Casanova e C. — Trapani G. Banci. — Trento M. Disertori. — Treviso Longo e Zoppelli. — Trieste L. Cappelli. — Friboli Libreria Carducci. — Venezia L. Capellini. — Verona E. Cobianca. — Vicenza G. Gialla. — Zara E. de Sciarfeld. — Tripoli C. Filacchioni. — Per la Francia Parigi Libreria Italiana, Rue de 4 Septembre. — (\*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- Numero di pubblicazione
272. — REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2312.  
Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Vittoria. Pag. 558
273. — REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2313.  
Riordinamento della Regia scuola professionale, in Feltrè. Pag. 558
274. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2315.  
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Imperia ad applicare una tassa sul commercio temporaneo e girovago in quel distretto camerale. Pag. 559
275. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2324.  
Varianti al R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, circa il numero dei commissari di leva. Pag. 560
276. — REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 58.  
Equiparazione, a tutti gli effetti legali, dei diplomi di licenza rilasciati dall'Istituto musicale comunale di Udine a quelli rilasciati dai Regi conservatori di musica. Pag. 560
277. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 68.  
Proroga dei termini relativi al riscatto dei servizi resi dai salariati degli Enti locali anteriori al 1916 ed alla presentazione al Parlamento del disegno di legge per la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali stessi. Pag. 560
278. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 69.  
Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, concernente la costituzione del Parco nazionale dell'Abruzzo. Pag. 561
279. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 70.  
Riconoscimento giuridico degli Enti autonomi di consumo. Pag. 562
280. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2316.  
Suppressione dei Regi consolati in Varna e Sofia e istituzione di una Regia agenzia consolare in Varna. Pag. 562
281. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2317.  
Determinazione del distretto territoriale sul quale ha giurisdizione il Regio consolato a Kinshasa. Pag. 562
282. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2318.  
Determinazione dei distretti territoriali sui quali hanno giurisdizione i Regi consolati a Ragusa ed a Spalato. Pag. 562

283. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2319.  
Composizione della circoscrizione territoriale del Regio consolato a Galatz. Pag. 562
284. — REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 52.  
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Bagnoregio. Pag. 563
285. — REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 55.  
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cappelli, in Modena. Pag. 563
- RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 dicembre 1924.  
Scioglimento del Consiglio comunale di Mirabello Sannitico (Campobasso). Pag. 563
- DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- Ministero delle finanze: Dazi doganali. Pag. 563
- Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 563
- Ministero dei lavori pubblici: Bonifica di Planais nella provincia del Friuli. Pag. 563
- Ministero dell'economia nazionale:  
Richiesta di svincolo di cauzione. Pag. 563  
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti. Pag. 564

### BANDI DI CONCORSO

- Ministero dell'economia nazionale: Concorso per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario ». Pag. 564

### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO:

- Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3 3/4 per cento, di credito comunale e provinciale, relativi al prestito concesso al comune di Roma, stati sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per rimborso.
- Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di lire 152,582,000 concesso al comune di Roma con decreto 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 2, 3, 4 e 5 febbraio 1925.
- Elenchi delle cartelle 3,75 e 5 % del Credito fondiario (liquidazione) del Banco di Sicilia, sorteggiate il 2 febbraio 1925 e delle cartelle sorteggiate e non ancora rimborsate al 31 dicembre 1924.

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 272.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2312.

**Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Vittoria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 5 luglio 1914, n. 819, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Vittoria;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro 5, foglio 118, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Vittoria, è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile e con annessi laboratori-scuola per falegnami e fabbri meccanici.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori del legno e dei metalli ed in quello di lavori femminili annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di due capi officina, di una maestra di laboratorio e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 77,134;

il comune di Vittoria, con L. 23,225.85;

la provincia di Siracusa, con L. 8199.90;

la Camera di commercio di Siracusa, con L. 1640.25.

Il comune di Vittoria resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano, con contributi fissi, al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco,

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.

Atti del Governo, registro 233, foglio 34. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 273.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2313.

**Riordinamento della Regia scuola professionale, in Feltre.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1922, n. 399, concernente la regificazione della Regia scuola professionale di Feltre;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Feltre è riordinata come Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per arti edili e fabbrili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di plastica ed in quello di lavorazione del legno annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola si compone del direttore e di un insegnante.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 35,800;

il comune di Feltre, con L. 17,900.

Il comune di Feltre resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro

manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 35. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 274.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2315.

**Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Imperia ad applicare una tassa sul commercio temporaneo e girovago in quel distretto camerale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e il vigente regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni prese in sedute 18 dicembre 1923 e 21 gennaio 1924 della Camera di commercio e industria d'Imperia;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Imperia è autorizzata ad applicare una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per la vendita di merci, scampoli, liquidazioni con esposizioni o no in alberghi, clubs, circoli, locande od altri locali consimili, L. 100 al mese o frazione di mese;

b) per ogni altro esercizio temporaneo non contemplato

nella lettera a) esercitato in locali chiusi, botteghe, baracche, ecc., compresi i cinematografi, fotografie, ed altri spettacoli, L. 50 al mese o frazione di mese.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago all'aperto con banchi fissi o stabili su piazze, vie ed aree pubbliche, L. 10 al mese o frazione di mese;

b) per gli esercenti il commercio temporaneo a mezzo di banchi mobili o su veicoli trainati a mano, a forza animale o meccanica, L. 25 all'anno.

Si intendono banchi stabili o fissi per l'applicazione della presente tassa, quelli che sono fissati solidamente al terreno, o, non essendo stati fissati nel terreno, sono eretti giornalmente o stanno quasi permanentemente in un Comune e si sogliono disporre nella stessa posizione di strada o piazza almeno per sei mesi dell'anno.

Art. 4.

Le tasse pagate per il commercio temporaneo e girovago valgono per qualunque Comune della circoscrizione: le prime, limitatamente al periodo a cui si riferiscono; le seconde, per un anno dalla data della relativa quietanza di pagamento.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune, e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovagli che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

Le tasse suindicate saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nel relativo regolamento da approvarsi con decreto del Nostro Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA,

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 38. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 275.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2324.

Varianti al R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, circa il numero dei commissari di leva.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;  
Visti i risultati del censimento della popolazione eseguito nel 1921 e tenuto conto dell'attuale circoscrizione amministrativa;

Visti i Regi decreti 2 settembre 1923, n. 1911; 7 ottobre 1923, n. 2235, ed 8 maggio 1924, n. 843;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero complessivo dei commissari di leva, che dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, era stato portato a 141, viene fissato a 140.

Resta quindi diminuito di uno il numero dei posti assegnati complessivamente ai gradi 10° e 11° del ruolo del personale dei commissari di leva di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale fu modificata col R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, più sopra indicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 65. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 276.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 58.

Equiparazione, a tutti gli effetti legali, dei diplomi di licenza rilasciati dall'Istituto musicale comunale di Udine a quelli rilasciati dai Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 30 maggio 1923 del sindaco del comune di Udine e l'istanza 22 novembre 1924, n. 3191 del Commissario prefettizio del detto Comune;

Veduta la deliberazione del 7 novembre 1924, n. 15754 del Commissario prefettizio predetto;

Udito il parere della Commissione nominata col decreto Ministeriale 27 dicembre 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I diplomi di licenza rilasciati dall'Istituto musicale comunale « Jacopo Tomadini » di Udine ai candidati che abbiano superato le prove di esami prescritte dai programmi ministeriali in vigore per i rami di composizione, strumentazione per banda, canto, violino, violoncello, pianoforte, organo, flauto, oboe, clarinetto, corno, tromba e trombone, sono equiparati per tutti gli effetti legali ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori di musica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 48. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 277.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 68.

Proroga dei termini relativi al riscatto dei servizi resi dai salariati degli Enti locali anteriori al 1916 ed alla presentazione al Parlamento del disegno di legge per la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali stessi.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093, e 11 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine concesso dal primo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093, ai salariati degli Enti locali per chiedere il riscatto dei servizi anteriori al 1916 è ripristinato ed esteso al 30 giugno 1925, alle condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 278.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 69.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, concernente la costituzione del Parco nazionale dell'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale dell'Abruzzo;

Ritenuta la necessità di apportare talune aggiunte e modificazioni alle norme emanate con la citata legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, è sostituito il seguente:

« Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo ».

Art. 2.

All'art. 3 del Regio decreto sopra citato è sostituito il seguente:

« Il territorio del Parco nazionale dell'Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali ad ogni effetto di legge e per tutta la superficie contenuta nel perimetro della carta topografica, annessa al presente decreto, senza bisogno di veruna segnalazione di tali divieti. Potranno, tuttavia, per finalità ritenute, caso per caso, opportune dall'Ente, di cui all'articolo 11, apporsi tabelle o avvisi, i quali saranno esenti da tassa di bollo. In tal caso, per la segnalazione dei divieti agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'art. 428 del Codice penale, saranno, ad ogni modo, sufficienti le tabelle con la semplice scritta « Parco nazionale dell'Abruzzo » che saranno apposte sul perimetro del territorio nei punti d'intersecazione del perimetro, con ciascuna delle strade di accesso. In ciascuno dei Comuni compresi nel Parco sarà permanentemente apposto un avviso indicante i divieti, di cui all'art. 4, e i confini del Parco.

« Il territorio del Parco, costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta con l'allegato E del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e di qualunque altra tassa fosse in seguito stabilita per le terre riservate. E' pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca, previsto dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 698 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 15 del Regio decreto suindicato è modificato come segue:

« La direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà preposto

un tecnico forestale, nominato dalla Commissione, tra coloro che posseggano i requisiti di cui all'art. 159 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il direttore del Parco e il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato. Essi intervengono, con voto consultivo, alle adunanze, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dai rispettivi presidenti ».

Art. 4.

Alla lettera a) dell'art. 18 del suindicato decreto si sostituisce quanto appresso:

« Con la somma da iscriversi a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, di L. 200,000, la quale sarà versata al presidente dell'Ente al principio di ogni esercizio finanziario ».

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, in conformità dei propri ordinamenti, all'Ente autonomo del Parco nazionale dell'Abruzzo, al tasso del 4 per cento, mutui fino a concorrenza di L. 800,000 per il conseguimento dei fini del Parco, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Tali mutui saranno ammortizzabili in 50 anni, e le relative annualità saranno garantite dallo Stato mediante ritenuta sulla somma annuale di L. 200,000, di cui all'art. 4 del presente decreto.

Le somministrazioni avranno luogo in base a nulla osta del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

I sei padiglioni costruiti a scopo di case economiche in Pescasseroli, insieme alle aree annesse espropriate ad uso di cortili, sono attribuiti nello stato in cui si trovano e con i diritti ed oneri relativi in proprietà dell'Ente autonomo del Parco nazionale dell'Abruzzo senza alcun corrispettivo. Il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla consegna di detti padiglioni e delle aree annesse con suo decreto, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Per quanto riguarda l'applicazione, nel perimetro del Parco, dell'art. 10 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, numero 751, al Comitato forestale è sostituita la Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco nazionale dell'Abruzzo.

Art. 8.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà a collegare telefonicamente i paesi di Lecce nei Marsi, Opi, Villetta-Barrea, Civitella, Alfedena tra di loro e con Pescasseroli.

La spesa relativa graverà sul bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Per le contravvenzioni ai divieti disposti col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, l'azione penale si prescrive nel termine di due anni, qualora un termine maggiore di prescrizione non sia stabilito dal Codice penale o da altre leggi.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI —  
OVIGLIO — CIANO — SARROCCHI,

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 61. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 279.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 70.

Riconoscimento giuridico degli Enti autonomi di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi del 2 novembre 1920, circa la costituzione ed il funzionamento degli Enti autonomi e dei Consorzi volontari di consumo;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894, relativo alla soppressione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi e alla devoluzione al Ministro per le finanze delle attribuzioni conferite al Commissariato generale;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i poteri derivanti dal decreto del Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi del 2 novembre 1920, attribuiti al Ministro per le finanze, circa la costituzione ed il funzionamento degli Enti autonomi e dei Consorzi volontari di consumo, sono trasferiti alla competenza del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 del decreto Commissariale 2 novembre 1920, sono abrogati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1925.  
Atti del Governo, registro 233, foglio 63. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 280.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1924, n. 2316.

Soppressione dei Regi consolati in Varna e Sofia e istituzione di una Regia agenzia consolare in Varna.

N. 2316. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, i Regi consolati in Varna e Sofia sono soppressi ed è istituita una Regia agenzia consolare in Varna, alla dipendenza della Regia legazione a Sofia.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 281.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2317.

Determinazione del distretto territoriale sul quale ha giurisdizione il Regio consolato a Kinshasa.

N. 2317. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il distretto territoriale sul quale ha giurisdizione il Regio consolato di 2ª classe a Kinshasa rimane determinato come segue: il territorio del Congo Belga, il territorio dell'Africa Equatoriale Francese, il territorio dell'Angola Portoghese, nonché i territori Ruanda e Urundi sottoposti a mandato Belga.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 282.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2318.

Determinazione dei distretti territoriali sui quali hanno giurisdizione i Regi consolati a Ragusa ed a Spalato.

N. 2318. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il distretto territoriale sul quale ha giurisdizione il Regio consolato di 1ª classe a Ragusa rimane determinato come segue: il territorio costiero a sud della Narenta, le isole prospicienti e l'isola di Curzola; il distretto territoriale sul quale ha giurisdizione il Regio consolato generale di 2ª classe a Spalato rimane determinato, come segue: il territorio dalmato a nord della Narenta, le isole prospicienti nonché le isole di Arbe e Veglia.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 283.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2319.

Composizione della circoscrizione territoriale del Regio consolato a Galatz.

N. 2319. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la circoscrizione territoriale del Regio consolato generale a Galatz rimane composta come segue: le Province componenti l'antico Principato di Moldavia (Bakou, Boteshani, Covurlui, Dorohoi, Folein, Jassi, Neamz, Putna, Roman, Succava, Tecuci, Tutova, Voslui), il distretto di Tulcea (esclusi i comuni di Macin, Greci, Jacob-Deal e Turcoaia) la Bessarabia e la Bucovina.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 284.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 52.

**Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Bagnoregio.**

N. 52. R. decreto 18 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvata una modificazione allo statuto organico della Cassa di risparmio di Bagnoregio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 285.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 55.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cappelli, in Modena.**

N. 55. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni allo statuto della Fondazione Cappelli, in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 dicembre 1924.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Mirabello Sannitico (Campobasso).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mirabello Sannitico, in provincia di Campobasso.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Mirabello Sannitico, come è accertato da una recente inchiesta, ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, che ha condotto la civica azienda ad uno stato di deplorabile disordine e di grave dissesto finanziario, caratterizzato da un notevole cumulo di debiti e da un rilevante dissavanzo di amministrazione. Tale situazione ha determinato l'arresto della vita municipale e la disorganizzazione dei servizi pubblici particolarmente di quelle relativi all'igiene e alla sanità.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, questa ha fornito deduzioni insufficienti.

In tale stato di cose, il Prefetto, tenuto conto anche che la rappresentanza elettiva, per dimissioni ed altre cause, è ridotta da 15 ad 8 componenti, per assicurare il funzionamento dell'Ente ne ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione ad un Commissario.

E poichè le condizioni locali dello spirito pubblico e la necessità di porre riparo con mezzi adeguati al grave disordine della civica azienda non consentono la sollecita convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 corrente mese, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mirabello Sannitico, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Fiorella Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TIPO

#### Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 9 al 15 febbraio 1925 è stata fissata in L. 461, rappresentanti 100 dazio nominale e 364 aggiunta cambio.

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

#### Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 31 gennaio scorso, in Montignoso, provincia di Massa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 5 febbraio 1925.

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

#### Bonifica di Planais nella provincia del Friuli.

Con decreto in data 21 gennaio 1925, n. 23148, il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto alla costituzione del Consorzio di manutenzione delle opere della bonifica di Planais nella provincia del Friuli.

### MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

#### Richiesta di svincolo di cauzione.

La Compagnia di assicurazioni « Comptoir maritime », con sede in Parigi e rappresentanza nel Regno in Napoli, Calata S. Marco, n. 13, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a garanzia degli assicurati diretti, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da contratti di assicurazione stipulati nel Regno.

Si invita chiunque potesse aver interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. Il Ministro: CALAMANI.



**MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE**

ISPettorato generale del credito e delle assicurazioni private

Bollettino N. 30

**CORSO MEDIO DEI CAMBI**

del giorno 7 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi . . . . .	129 00	Belgio . . . . .	124 04
Londra . . . . .	115 33	Olanda . . . . .	9 71
Svizzera . . . . .	465 41	Pesos oro . . . . .	21 08
Spagna . . . . .	345 10	Pesos carta . . . . .	9 67
Berlino (marco oro) . . . . .	5 735	New-York . . . . .	24 145
Vienna . . . . .	0 0338	Oro . . . . .	465 88
Praga . . . . .	71 15	Belgrado . . . . .	30 —
Dollaro canadese . . . . .	24 07	Budapest . . . . .	0 0335
Romania . . . . .	12 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906) . . . . .	81 68
	3.50 % " (1902) . . . . .	75 —
	3.00 % lordo . . . . .	53 67
	5.00 % netto . . . . .	97 92
	Obbligazioni delle Venezia 3.50 % . . . . .	81 57

**BANDI DI CONCORSO****MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE**

Concorso per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 534, recante provvedimenti per la istruzione professionale dei giovani contadini;  
Considerata la mancanza di speciali pubblicazioni adatte a tale insegnamento e quindi la necessità di provvederle;

Decreta:

Art. 1.

Per ognuna delle circoscrizioni indicate nell'art. 4, è aperto un concorso a premi per la compilazione di una « Guida del maestro agrario » e di un « Manuale del giovane contadino », da servire entrambi per l'insegnamento ai corsi professionali dei giovani contadini.

I due lavori dovranno essere coordinati e, agli effetti del giudizio, saranno considerati come un tutto organico inscindibile.

Lo stesso autore dovrà concorrere tanto per la Guida, quanto per il Manuale.

Al vincitore del concorso, per ogni circoscrizione, sarà assegnato un premio di L. 20.000. Sarà inoltre assegnato, per ogni circoscrizione, un secondo premio di L. 4000.

La « Guida del maestro agrario » dovrà contenere, tra l'altro:

- riassunti della materia oggetto dell'insegnamento;
- norme e consigli sul modo di impartire l'insegnamento;
- distinta del materiale didattico, suo uso e sua conservazione;

d) elenco delle pubblicazioni che il maestro agrario può utilmente consultare per la sua coltura e di quelle che può suggerire agli allievi.

Nella redazione della « Guida » dovranno essere tenute presenti le peculiari condizioni economico-agrarie della circoscrizione a cui la « Guida » stessa si riferisce.

Il « Manuale del giovane contadino » dovrà contenere le nozioni e le regole indispensabili ai piccoli proprietari coltivatori, piccoli affittuari coltivatori, mezzadri e salariati, per ben attendere alla coltivazione della terra ed alle industrie rurali. Sarà redatto in forma chiara, precisa, elementarissima e tenendo presenti le peculiari condizioni economico-agrarie della circoscrizione. Ogni lezione avrà un riassunto.

La « Guida del maestro agrario » non dovrà superare le 300 pagine circa di stampa, in formato ottavo piccolo, carattere corpo 8.

Il « Manuale del giovane contadino » non dovrà superare le 200 pagine di stampa in formato ottavo, carattere corpo 10, e dovrà essere convenientemente illustrato.

Art. 2.

Il concorso si chiude il 30 settembre 1925. Entro questa data i concorrenti dovranno far pervenire, in piego raccomandato, i loro lavori, copiati a macchina e in duplice esemplare, al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura.

Ciascun lavoro porterà un motto, che verrà ripetuto sopra una busta contenente una scheda col cognome, nome e domicilio del concorrente. Questa busta sarà sigillata.

I lavori non avranno alcuna altra indicazione che possa far riconoscere comunque il concorrente.

Verranno aperte soltanto le buste dei concorrenti premiati. Resta però in facoltà del concorrente non premiato di domandare la restituzione del proprio lavoro, previa dichiarazione del motto adottato.

I lavori premiati col primo premio diventano di proprietà esclusiva del Ministero dell'economia nazionale, che se ne riserva interamente il diritto di stampa e di diffusione. Lo stesso Ministero si riserva anche la facoltà di far introdurre, dagli autori, nei lavori premiati, le modificazioni che fossero ritenute necessarie dalle Commissioni giudicatrici.

Art. 3.

Il giudizio del concorso è pronunziato insindacabilmente da Commissioni tecniche giudicatrici, nominate con decreti del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Le circoscrizioni agrarie, stabilite ai fini del presente concorso, sono le seguenti:

- Parte montana del Piemonte e della Lombardia;
- Parte montana delle Venezia;
- Zona collinare piemontese e lombarda;
- Altopiani veneti e zona collinare delle Venezia;
- Pianura padana irrigua;
- Pianura padana asciutta;
- Liguria;
- Colline e zona subcollinare emiliana;
- Regione appenninica settentrionale e centrale;
- Colline e pianure toscane;
- Colline e pianure umbro-marchigiane;
- Lazio;
- Abruzzo e Molise;
- Campania e Basilicata (versante Tirrenico);
- Puglie e Basilicata (versante Adriatico);
- Calabria;
- Sicilia costiera;
- Sicilia interna;
- Sardegna.

Art. 5.

Le spese occorrenti per l'attuazione del concorso di cui l'articolo 1 (comprese quelle per le Commissioni giudicatrici, che si prevedono in L. 38.000), per il complessivo ammontare di L. 494.000, faranno carico al cap. 48-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1925.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.